

R.G. n. 9/2019



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica Civile

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 9/2019;

letta l'istanza di liquidazione del compenso del Liquidatore;

preso atto delle considerazioni svolte da quest'ultimo in tema di cd. compenso unitario fra Liquidatore e OCC/Gestore della Crisi;

preso atto che l'OCC ha insinuato allo stato passivo un credito per compenso professionale, come da preventivo sottoscritto dal debitore, pari a euro 6.250,00;

che il Gestore della Crisi ha insinuato allo stato passivo un credito per compenso professionale, come da preventivo sottoscritto dal debitore, pari a euro 25.000,00;

che lo stato passivo è stato approvato dal Liquidatore non essendo emerse contestazioni sull'ammissibilità dei predetti crediti;

preso atto che il Liquidatore domanda la liquidazione del proprio compenso nella misura compresa fra il minimo 30.193,67 e un massimo di 59.908,30;

osserva quanto segue

la liquidazione del compenso del Liquidatore nel caso di specie interessa la questione, ancora discussa nella giurisprudenza di merito e in dottrina stante la opacità del dato normativo sul punto, della cd. unicità del compenso fra OCC (e per esso intendasi sia l'OCC sia il Gestore della Crisi) e Liquidatore nel caso in cui le due figure siano ricoperte da persone fisiche diverse.

Ebbene, anche alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali sul tema (sviluppi che si stanno ancora definendo stante la novità della questione venuta, di fatto, a concreto interesse solo con la attuale chiusura delle più risalenti procedure di sovraindebitamento), non può che essere affermata l'operatività del predetto principio anche nel caso che qui occupa, principio che viene sancito da disposizioni di rango secondario, e precisamente dal DM 202/2014, in assenza di una norma di rango primario che regoli il compenso dell'OCC.

Le norme del DM qui di interesse sono l'art. 14, che prevede l'applicazione delle disposizioni a seguire "in difetto di accordo" fra OCC e debitore, e l'art. 16, che detta i parametri di legge per la liquidazione ad opera del giudice.

Dall'esame delle predette norme, dunque, parrebbe evincersi che i parametri da ultimo richiamati si applichino solo in difetto di accordo fra il debitore e l'OCC circa il compenso a quest'ultimo spettante e che l'OCC, dunque, sia libero di pattuire il compenso dell'OCC senza alcun vincolo di legge.

Tale conclusione, tuttavia, non può ritenersi corretta alla luce del necessario coordinamento che si impone fra il compenso dell'OCC e il compenso del Liquidatore.

Il problema del coordinamento fra l'art. 14 (che sancisce la libertà contrattuale di determinazione dell'accordo) e i parametri di cui all'art. 16 sopra richiamati, infatti, nasce nel momento in cui il GD è chiamato a liquidare il compenso della diversa figura del Liquidatore; tale ipotesi ricorre certamente nelle procedure liquidatorie, ma può ricorrere anche nelle procedure negoziali a carattere liquidatorio.

- Principio dell'unicità del compenso-

Ebbene, il compenso del Liquidatore deve essere liquidato da parte del GD sulla base dei parametri di cui all'art. 16 per tutti i tipi di procedure da sovraindebitamento.

In particolare, per le procedure negoziali, il predetto principio trova espressione nell'art. 17 del DM citato; per le procedure liquidatorie nell'art. 18 co.2 dello stesso DM.

Invero, l'art.17- rubricato "Unicità del compenso" - prevede quanto segue:

co.1 "Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità".

co.2 "Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un Liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1".

L'art. 18, co.2, prevede che: *"Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità".*

Dalle norme indicate è, dunque, evidente la volontà del legislatore di considerare unica l'attività svolta (da ripartire secondo poi gli incombenti effettivamente svolti) non solo nell'ipotesi in cui si siano succeduti più OCC (art. 17 co.1) o più liquidatori (art. 18 co. 2 prima ipotesi), ma anche

nell'ipotesi in cui all'OCC segua cronologicamente la figura del Liquidatore; e ciò vuoi perché le procedure negoziali hanno una componente liquidatoria (art. 17 co.2) vuoi perché le procedure negoziali si convertono poi in procedure liquidatorie (art. 18 co. 2 seconda ipotesi).

Nei casi testé descritti trova, dunque, già regolamentazione l'ipotesi in cui all'OCC segua la figura del Liquidatore.

Ciò posto, a tale stesso criterio- pena una ingiustificata parità di trattamento- deve essere improntata l'ipotesi (non prevista dal legislatore) in cui nelle procedure liquidatorie all'OCC segua il Liquidatore individuato in una persona fisica distinta dall'OCC per scelta del GD di non confermare nel ruolo di Liquidatore il medesimo soggetto che ha svolto funzioni di OCC.

- ***Vincolatività per il GD dei parametri di legge nella liquidazione del compenso del Liquidatore.***

Il secondo principio che si impone dalla lettura delle sopra citate norme è che, nel momento in cui il GD è chiamato a liquidare il compenso del Liquidatore, non può che attenersi ai parametri di legge, traducendosi ogni altro criterio in un non consentito potere discrezionale (se non arbitrario).

E' evidente, infatti, che l'art. 16 del DM in esame è il criterio indicato dal legislatore e, dunque, unico parametro per il giudice chiamato a liquidare il corrispettivo spettante al professionista da lui nominato.

- **Sindacabilità per il GD dell'accordo fra debitore e OCC-**

L'insieme dei due principi testé espressi porta alla formulazione del terzo principio (e alla conclusione del ragionamento).

Se è vero, infatti, che il GD può liquidare il compenso solo secondo i parametri di legge, e se è vero che il compenso fra OCC e Liquidatore è un compenso unico, ne discende inequivocabilmente come l'intero importo complessivamente spettante a OCC e Liquidatore debba essere conforme ai parametri di legge (e, quindi, all'art. 16 del DM 202/2014).

E' evidente, infatti, dovendo il giudice valutare l'attività del Liquidatore in base a quanto concretamente svolto e dovendo liquidare la stessa in base ai parametri legali, che anche il compenso dell'OCC deve rientrare nei predetti parametri legali, pena la violazione dei criteri di cui all'art. 16, cui, si ripete, il giudice non può derogare.

Gli scenari che si pongono all'attenzione del Giudice, dunque, possono essere i seguenti:

- Se l'accordo intervenuto fra OCC e debitore relativo al compenso per l'attività svolta dall'OCC rientra nei parametri di cui all'art. 16 del DM citato (anche compresi i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 16), il GD liquiderà il compenso del Liquidatore nel seguente modo: Attivo realizzato e passivo (passivo indicato nella procedura negoziale o passivo accertato in nella procedura liquidatoria), con le riduzioni da 15% al 40%. Il totale verrà diviso proporzionalmente fra OCC e Liquidatore, senza comunque corrispondere all'OCC più di quello che prevede l'accordo;
- Se l'accordo intervenuto fra OCC e debitore relativo al compenso per l'attività svolta dall'OCC non rientra nei parametri di cui all'art. 16 del DM citato (anche compresi i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 16), il GD liquiderà il compenso del Liquidatore nel seguente modo: Attivo realizzato e passivo (passivo indicato nella procedura negoziale o passivo accertato in nella procedura liquidatoria), con le riduzioni da 15% al 40% e i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Il totale verrà diviso proporzionalmente fra OCC e Liquidatore, senza tenere conto di quanto eventualmente pattuito fra OCC e debitore.

La conseguenza è che in questo secondo caso, dunque il GD rideterminerà anche il compenso spettante all'OCC.

Lo stato passivo, infatti, non può considerarsi esecutivo, mancando, nelle procedure da sovraindebitamento il decreto di esecutività del giudice. Non potendosi, dunque, a legislazione vigente, un problema di cd. giudicato endofallimentare, il compenso dell'OCC potrà essere rideterminato al termine della procedura secondo i criteri sopra indicati e dovendosi intendere la domanda di ammissione al passivo da parte dell'OCC come espressione della persistente esistenza del credito dell'OCC.

Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame e facendo applicazione dei principi testé esposti si ha che:

- 1) Il compenso insinuato dall'OCC/Gestore della Crisi al passivo della procedura non è conforme ai parametri di legge; invero, anche in disparte la considerazione per cui l'attivo è stato sovrastimato il passivo è stato sottostimato (vedi *infra*), non si è tenuto conto dei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 16;
- 2) L'accordo, dunque, non può essere tenuto in considerazione dal GD nel determinare il compenso unitario, potendosi solo fare applicazione dei parametri di legge;
- 3) Applicando i parametri di legge si ha che:

attivo realizzato =444.409,52

passivo accertato= 6.185.791,19

compenso medio (non risultando attività particolarmente complesse)= 45.051,00

-riduzione del 15% (6.757,65) =38.293,35

- ultimo comma dell'art. 16 dm 202/2014: si applica

Compenso unitario finale = 5% di euro 444.409,52 = 22.220,466

Così calcolato il compenso unitario finale, si tratta ora di riparto proporzionalmente fra l'operato dell'OCC e del Liquidatore.

Nel caso di specie, tenuto anche conto della diligenza serbata da entrambe le figure, si ritiene equo suddividere il predetto compenso nella misure del 40% a favore dell'OCC/Gestore della Crisi e del 60% a favore del Liquidatore.

Invero, nel valutare la diligenza del Gestore, non può non considerarsi come l'attivo sia stato abbondantemente sovrastimato (euro 827.300,00 in luogo di 444.409,52) e il passivo sottostimato (euro 4.762.848,36 in luogo di euro 6.185.791,19), dati che mostrano una analisi della situazione debitoria e patrimoniale del sovraindebitato non completamente attendibile.

In conclusione, il compenso del Liquidatore viene determinato in euro 13.332,29 (comprensivo di spese generali) e il compenso dell'OCC (comprensivo del compenso spettante sia all'organismo sia al Gestore della Crisi) viene rideterminato in euro 8.888,186

p.q.m.

1. **LIQUIDA** al Liquidatore a titolo di compenso finale la somma di euro 13.332,29 (comprensivo di spese generali) oltre Iva e Cpa come per legge e per l'effetto
2. **Ridetermina** il compenso dell'OCC (comprensivo del compenso spettante sia all'organismo sia al Gestore della Crisi) in euro 8.888,186.

Rimini, 30.5.2024

Il giudice delegato
Dott.ssa Silvia Rossi